

n. 7

Luglio 2012

CIRCOLARE INFORMATIVA  
DELL'UFFICIO FISCALE  
DELLA PRESIDENZA NAZIONALE  
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

centro sportivo italiano

# fiscal news

in questo numero:

**CHIARIMENTI IN MATERIA DI EAS E DEI  
REQUISITI STATUTARI PER GODERE LE  
AGEVOLAZIONI FISCALI**

- Interpello in materia di EAS
- Correggere eventuali errori o omissioni negli statuti
- Il ravvedimento della EAS tardiva o omessa

A cura di  
Francesco Tramaglino

## Interpello all'Agencia delle Entrate sulla EAS

Nelle settimane scorse, L'Agencia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di EAS e di benefici fiscali per l'attività sportiva dilettantistica. Si tratta di una Risoluzione che non è stata ancora pubblicata e di cui il nostro Ufficio è in grado di dare un ampio commento, in quanto relativa a un interpello presentato da una Srl sportiva affiliata al circuito CSI.

Il nucleo originario della domanda, posta dalla società sportiva, riguarda una questione che, oggi, è in parte superata: **ha validità la EAS inviata anche oltre il termine di 60 giorni dalla costituzione della ASD o Srl sportiva?** Come noto, con il decreto "Cresci Italia", efficace dal mese di marzo 2012, è stato stabilito che le domande relative ai benefici fiscali (tale essendo anche la EAS) possono essere effettuate anche oltre i termini di scadenza previo pagamento di una penalità di qualche centinaio di euro.

Il problema sembrerebbe, in tale senso, risolto e dunque non degno di particolari commenti. Nella realtà non è così perchè il quesito offre spunto all'Amministrazione Finanziaria per fare quadrato sui requisiti formali che le Srl sportive debbono possedere per accedere alla detassazione degli incassi sportivi, EAS compresa e di più.

### La scadenza dei 60 giorni decorre dalla data di costituzione o da quella di inizio attività?

La prima questione su cui l'agenzia si pronuncia è il c.d. *Dies a quo*: secondo i tecnici ministeriali, infatti i 60 giorni debbono essere rigorosamente conteggiati a decorrere dalla data di costituzione della società. Per "data di costituzione" si intende il giorno in cui i soci si sono riuniti per dare vita al sodalizio: essa è indicata nell'atto costitutivo e quindi attenzione a non confonderla con altre date, quali, ad esempio, quella di registrazione dell'atto stesso.

L'amministrazione finanziaria non accetta, così, la tesi – fatta propria dalla SRL sportiva – secondo la quale, in alternativa alla data di costituzione, si potrebbe fare riferimento – seppure in casi del tutto eccezionali – a quella di inizio attività, certificata, ad esempio, dal deposito presso le Camere di Commercio.

Questo di lieg, unto perentorio, da parte della amministrazione tributaria non convince del tutto: infatti, la EAS, come adempimento burocratico, si giustifica in quanto il sodalizio sportivo ha maturato l'intento di avvalersi dei benefici fiscali e dunque sarebbe ragionevole trasmetterla allorquando tale

decisione viene assunta. Prima del materiale godimento di alcuna agevolazione non avrebbe senso, infatti, misurare se il beneficiario ha diritto o meno agli sgravi.

Esempi: Un'associazione o società sportiva potrebbe costituirsi e rimanere successivamente inattiva, anche sul piano economico e finanziario, per molti mesi: si pensi all'ipotesi in cui occorre individuare un campo per gli allenamenti, formare delle squadre, ecc. Allo stesso modo è possibile anche che un ente sportivo decida dapprima di svolgere tutta l'attività in regime commerciale e solo dopo di aderire al regime detassato.

Si tratta certo di ipotesi eccezionali, ma in tutti questi casi sarebbe stato logico assumere che l'obbligo di trasmissione della EAS decorresse non dalla costituzione ma dalla data di inizio attività oppure dalla data di formale adozione dei benefici fiscali.

***Secondo l'Agenzia delle Entrate la EAS deve essere perentoriamente trasmessa entro i 60 giorni dalla data di costituzione. L'Agenzia non accetta la tesi secondo cui la dichiarazione può essere trasmessa entro termini differenti: es. i 60 giorni dall'inizio attività. Ovviamente l'omesso invio può essere sanato tramite il ravvedimento operoso, con il pagamento di una sanzione***

## Eas e requisiti statutari

**S**e, come discusso pocanzi, il tempo a disposizione per l'invio della EAS si conteggia dalla data di costituzione, è lecito chiedersi se - al momento dell'invio - la società sportiva debba già essere in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali per godere delle agevolazioni oppure se detti requisiti possono essere integrati anche in un momento successivo.

Detta altrimenti: se nei primi 60 giorni di vita della mia società sportiva mi accorgo della mancanza di qualche requisito statutario, posso, nel frattempo, inviare la EAS e correggere il problema successivamente?

*Anche su questo aspetto della vicenda, certamente il più critico, l'Agenzia assume una posizione netta: i requisiti formali e sostanziali debbono essere posseduti già alla data di invio della EAS e non possono essere integrati in tempi ulteriori*

Il problema risiede negli eventuali errori o inesattezze eventualmente contenute negli atti costitutivi o negli statuti. Sviste o omissioni meramente formali, commesse in buona fede, che non generano danno all'erario ma che possono essere utilizzati per negare in toto le agevolazioni fiscali. In particolare le eventuali carenze formali di atti costitutivi e statuti richiedono tempi mediamente lunghi per poter essere corrette: convocazioni assembleari, celebrazione dell'assemblea con la presenza del quorum adeguato di soci e registrazione dello statuto, ecc.

Facile, insomma, sbagliare e difficile intervenire a correzione nel termine di sessanta giorni dalla costituzione, sempre che ci si accorga delle carenze o dei refusi.

Sarebbe stato opportuno, in sede interpretativa, conciliare le legittime esigenze di repressione degli abusi fiscali, necessità in cui la EAS trova fondamento, con qualche forma di ravvedimento per gli errori marchiani. Il tutto in linea con il principio della buona fede fatto proprio dallo Statuto del Contribuente.

## Un possibile rimedio alle carenze formali dello statuto e dell'atto costitutivo

Il fatto che il Legislatore italiano abbia creato una molteplicità di strumenti legislativi per la fiscalità della società ed associazioni sportive è fonte continua di errori o sviste formali: è del tutto comprensibile che il gruppo che si accinge a costituire una ASD – potendolo fare con semplice atto registrato, senza assistenza notarile – esegua tale compito facendo affidamento sulla normativa specifica di settore: l'art. 90 della legge 289 del 2002.

Tal legge, detta i requisiti statutari per godere delle agevolazioni specifiche del settore sportivo ma traslascia l'importante capitolo della detassazione dell'attività istituzionale le cui norme sono contenute in tutt'altra legge : il D.Lgv. 460 del 1997, da cui deriva il testo attuale dell'art. 148 del TUIR.

Insomma, sarebbe stato opportuno definire un testo unico di queste norme evitando di disseminarle quà e là nella giungla delle leggi italiane.

Quali strumenti, dunque, per la legittima tutela delle associazioni che abbiano omesso, in buona fede, la trascrizione di qualche clausola nello statuto?

Lo statuto del Contribuente (legge 212 del 2000) offre alcuni spiragli su una questione che non è delle più semplici:

- per essere scusabile, l'omissione della clausola deve essere, *in primis*, frutto di un errore commesso in buona fede, ossia non causato da negligenza nè, tantomeno, da calcolo o astuzia. Un conto, ovviamente, è omettere una disposizione allo scopo di ottenere un ingiusto vantaggio (si pensi alle tante inutili clausole che comportano la limitazione del diritto di voto per talune categorie di soci ovvero di eleggibilità alle cariche dirigenziali), un altro è il caso del gruppo amatoriale che si smarrisce all'interno della selva di leggi e regolamenti mantenendo però, nella sostanza, rispetto e coerenza verso i principi di democraticità dell'associazionismo;
- rileva, quindi, anche il successivo comportamento che l'associazione osserva: il sodalizio non deve trarre profitto dall'errore. Un esempio di scuola può essere quello del divieto di affiliazione a tempo determinato. Tale norma, come emarginato, va riportata nello statuto. In caso di dimenticanza, la buona fede può essere dimostrata evidenziando che i soci non sono stati affiliati per periodi determinati (un mese, un semestre, un anno) ma piuttosto annotati a tempo indeterminato nel libro soci (ossia fino a che non intervenga l'eventuale recesso degli interessati o l'espulsione per morosità nel pagamento della quota associativa), convocati alle assemblee, ecc. Detto altrimenti, il comportamento dell'associazione deve essere corretto;
- ricorrendo buona fede e correttezza e tenuto conto del carattere farraginoso e frastagliato della normativa si può auspicare l'applicazione dell'art. 10 c. 3 dello Statuto del Contribuente in base al quale : *le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.*

***Un modo corretto e ispirato a buona fede per correggere lo statuto eventualmente affetto da carenze normative potrebbe essere il seguente: deliberare in assemblea dei***

*soel uno statuto identico al precedente tranne che per l'inserimento delle clausole di legge a suo tempo omesse. Si procede, quindi, alla registrazione dello statuto accompagnato dal verbale di approvazione dell'assemblea ove verrà evidenziato che la omissione originaria era frutto di una mera e involontaria svista e che era intenzione dell'associazione aderire in pieno alla normativa vigente. Così facendo si rimedia senz'altro all'errore per il futuro e si lascia, per il passato, quantomeno una traccia certa della propria buona fede e correttezza che ovviamente deve essere confermata da un comportamento coerente, trasparente ed ineccepibile*

## La correzione degli statuti delle società sportive di capitali: la rettifica notarile

Come noto, le SRL sportive dilettantistiche e le cooperative sportive ARL si costituiscono con atti costitutivi e statuti nella forma di atti pubblici, redatti con l'assistenza di un notaio.

Proprio la natura di atto notarile rende possibile, seppure entro specifici limiti, la correzione di meri errori o omissioni materiali. Quelle – per intenderci – che possono essere definite come banali sviste, fatta salva, beninteso, la buona fede e la correttezza del contribuente

La Legge stabilisce che: *il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.*

Affinchè il notaio possa procedere alla rettifica, ossia all'inserimento di clausole omesse sono necessarie, dunque, una serie di condizioni:

- l'omissione deve riguardare una clausola che - al momento della stipula - era intenzione dei soci adottare, ma che poi, per dimenticanza, svista, ecc. il notaio ha dimenticato di riportare nel testo dell'atto. Che si tratti di una dimenticanza deve emergere chiaramente dal contesto dell'atto: se i soci fondatori, nell'atto costitutivo e statuto, dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali – meglio ancora citando le leggi di settore a cui intendono in pieno adeguarsi – si può ragionevolmente evincere che la clausola di rito è stata solo sbadatamente

omessa;

- come già precisato, l'errore materiale non deve essere alla base di successivi comportamenti incoerenti o peggio ingiusti profitti per la società sportiva o per chi la dirige: se in una SRL sportiva, per fare un esempio, si è proceduto, dopo la costituzione, a cessioni o trasferimenti di quote tra i soci fondatori è impossibile, *a posteriori*, rettificare l'atto introducendo la norma che prevede l'intrasferibilità delle quote sociali, come prescritto dall'art. 148 del TUIR;
- si deve ricordare, in ogni caso, che la rettifica è una facoltà attribuita al notaio e non un obbligo: la valutazione circa la possibilità di procedere o meno alla rettifica dell'atto è esclusivamente di

pertinenza del professionista

***Errori o omissioni relativi a clausole fiscali sugli atti costitutivi e statuti delle SRL sportive dilettantistiche possono essere rettificati tramite una certificazione da parte del notaio che ha proceduto al rogito. L'operazione è possibile solo se, al momento del rogito, la volontà di adeguarsi alla normativa fiscale era certa ed incontestabile, sicchè la lacuna è attribuibile solo a una svista commessa in buona fede. La rettifica dell'atto originario è possibile solo per atti pubblici e scritture private notarili, non per i semplici atti registrati.***

## Il ravvedimento operoso per la EAS tardiva o omessa

Torniamo, infine, alla EAS dalla quale abbiamo iniziato le nostre riflessioni, rammentando che il mancato o tardivo invio è, da alcuni mesi a questa parte, pienamente ravvedibile. L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto che "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che:

- a) la violazione non sia già stata constatata o siano in atto accessi, ispezioni, ecc.
- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento (i requisiti statuari discussi nei paragrafi precedenti);
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, pagando una sanzione c.d. "Pro Bonis

***La legge 44 del 2012 prevede la possibilità di sanare la EAS tardiva o omessa a condizione che il soggetto "abbia" i requisiti previsti dalla normativa. La norma parla, dunque al presente e non specifica che il possesso dei requisiti doveva essere già posseduto nei termini originari (60 giorni dalla costituzione).***

***In tal senso sembra esserci un contrasto tra la posizione più intransigente dell'Agenzia delle Entrate e la norma di legge, quest'ultima più ampia nel concedere tempo per la sanatoria***



## Per procedere alla sanatoria della EAS

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	(1) <b>8114</b>	(2)	(3) <b>2012</b>	(4) 258,23	(5)	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>						<b>SALDO (A - B)</b>
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>						
<b>ALTRI TRIBUTI E INTERESSI</b>						
codice ufficio	codice atto	<b>TOTALE</b>		<b>A(6)</b>	<b>B(7)</b>	<b>(8)</b>
(9)	(10)					

NB:

1. Non è ammessa la compensazione con altri tributi a credito;
2. il termine ultimo per procedere alla sanatoria è il 30 settembre 2012

## Numero verde per l'assistenza fiscale

L'Ufficio Giuridico e Fiscale ricorda il numero verde per l'assistenza fiscale. Il servizio è gratuito ed accessibile (solo da rete fissa) al numero 800953344 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19.00.

UFFICIO FISCALE CSI

Dr. Francesco Tramaglino